



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ARDEA II

TOR S. LORENZO 00040 ARDEA (RM) - VIA TANARO – tel. 0691010779

Codice Fiscale 97714470586 - Cod. Mecc. RMIC8DA006

Matricola INPS 7060743438 - Codice univoco ufficio: UF99KZ e-mail: rmic8da006@istruzione.it

P.E.C. rmic8da006@pec.istruzione.it Sito web: www.icardea2.edu.it

Circ. n. 50 A.S. 2025/2026

Ardea, 23/10/2025

Agli Studenti e alle
Studentesse della Scuola Secondaria di I Grado
Alle Famiglie Al Personale Docente
Ai coordinatori dei dipartimenti SS di I grado
Alla DSGA
All'Albo online/Sito Web
Agli Atti

Oggetto: Informativa-Entrata in vigore DPR 8 agosto 2025 n. 134 - Regolamenti interni in corso di aggiornamento.

Si comunica che, in attuazione della Legge n. 150 del 1° ottobre 2024, è entrato in vigore il D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, che introduce modifiche al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria. Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di revisione normativa volto a rafforzare la cultura del rispetto, a tutelare l'autorevolezza del personale docente e a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli, anche in relazione alla prevenzione e al contrasto di episodi di bullismo, cyberbullismo e di altre forme di dipendenza.

Di seguito sono sintetizzate le principali novità introdotte dal **DPR 134/25**.

Il nuovo regolamento stabilisce che le sanzioni disciplinari non incidono sulla valutazione delle singole discipline, costituendo quindi elemento di riferimento per l'attribuzione del voto di comportamento.

I periodi di allontanamento dalle lezioni, per sanzioni disciplinari non superiori ai 15 giorni, devono prevedere soluzioni che favoriscono una relazione tra la comunità scolastica, lo studente e le famiglie al fine di preparare il rientro nel gruppo classe; in particolare:

- nel **periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni**, il Consiglio di Classe delibera con adeguata motivazione, **attività di approfondimento, da svolgersi a scuola**, sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

in caso di **allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso tra i 3 e i 15 giorni**, il Consiglio di Classe delibera con adeguata motivazione, **attività di cittadinanza attiva e solidale** commisurate all'orario scolastico e al numero di giorni di allontanamento. Tali attività, inserite nel PTOF, **avranno luogo presso strutture ospitanti** con le quali l'Istituzione Scolastica stipula convenzioni. Nel corso di tali attività, l'obbligo della vigilanza è a cura delle strutture ospitanti, le quali dovranno comunicare anche eventuali assenze. Si sottolinea che "le ore di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non

influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.” Il decreto prevede che gli Uffici Scolastici Regionali pubblichino avvisi per l'individuazione delle strutture ospitanti, verificandone periodicamente i requisiti e aggiornando annualmente gli elenchi. *In caso di indisponibilità di strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte a favore della comunità scolastica.* Il

C.d.C. può prevedere, qualora ne ravveda la necessità, “*la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell’orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità”;*

nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola, “promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica”. L'allontanamento, per periodi superiori ai quindici giorni, può essere determinato anche quando sono commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, in caso di pericolo per l'incolumità delle persone o in caso di atti violenti o aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. Tale introduzione si pone in coerenza con i recenti interventi a tutela del personale scolastico di cui alla Legge 04 marzo 2025, n. 25.

Resta invariata la previsione che lo studente viene escluso dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'Esame di Stato I ciclo soltanto nei casi in cui non siano possibili interventi di reinserimento nella comunità durante l'anno scolastico e a fronte di recidive di atti o comportamenti già sanzionati con l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Le scuole sono tenute ad adeguare il proprio regolamento di Istituto alla nuova disciplina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il *10 novembre 2025*.

*Il Decreto introduce significative integrazioni anche al **Patto educativo di corresponsabilità** rafforzando l'impegno di scuola e famiglie nella prevenzione di fenomeni come il bullismo e cyberbullismo, uso o abuso di alcool e sostanze stupefacenti, oltre ad altre forme di dipendenza, come previsto dall'art. 5, comma 1 della legge 70/ 2024 sulla prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.*

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad integrare il patto di corresponsabilità, definendo dettagliatamente le attività formative e informative programmate per studenti e, con particolare attenzione all'uso sicuro e consapevole della rete internet. Tale approccio proattivo mira a trasformare la scuola in un presidio di prevenzione e di educazione alla cittadinanza, compresa quella digitale.

Seguiranno ulteriori comunicazioni non appena le integrazioni saranno approvate dagli organi collegiali competenti.

Per ulteriori approfondimenti si allega:

DPR 134/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Sandra Tetti)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3
co. 2 D. lgs. 39/93)